



Università degli Studi di Messina



ACCORDO DI COLLABORAZIONE QUADRO

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, rappresentata dal Rettore, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, o dal Prorettore Vicario Prof. Emanuele Scribano, nato a Messina il 17/05/1948, con poteri di firma ai sensi del D.R. n. 1599/2013

E

MIPU srl con sede a Salò(BS) in via E.Fermi 5/a, codice fiscale n. 03392300988 rappresentata da Ing. Giulia Baccarin nata a Sandrigo (VI) il 04/08/1981

premesso che:

- L'Università di Messina, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, riconosce l'importanza dell'interazione con la società ed in particolare con il sistema imprenditoriale;
- L'Università di Messina ha istituito il Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa al fine di favorire le relazioni con Enti ed Imprese, progettare forme di partecipazione per lo sviluppo di iniziative comuni per consolidare e potenziare un forte rapporto tra l'Ateneo ed il territorio ed a tal fine ha organizzato tali funzioni nell'Unità Organizzativa Trasferimento Tecnologico;
- E' volontà comune dell'Università di Messina e di MIPU srl sottoscrivere un accordo di collaborazione quadro per definire i principi ai quali ispirare specifici rapporti di collaborazione scientifica, formativa e di consulenza e le modalità generali che regoleranno tali rapporti

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 oggetto e finalità

1. Le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione in ordine ad attività attinenti a materie ed argomenti di reciproco interesse e con finalità condivise con particolare riguardo allo sviluppo di idee innovative per la creazione di impresa e la diffusione dell'innovazione.

2. Per la realizzazione di tale rapporto le Parti si impegnano reciprocamente a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali, secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite in base agli specifici progetti di collaborazione.

Art. 2 pubblicità e riservatezza

1. Le informazioni ed i risultati che scaturiranno sulla base del presente accordo avranno carattere di pubblicità fatti salvi gli obblighi di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o



Università degli Studi di Messina

personale, verbali o scritte, suscettibili di essere tutelate tramite strumenti di privativa industriale. I materiali realizzati attraverso le azioni congiunte, sotto forma di testi o di banche dati, rimangono di esclusiva proprietà delle Parti ed ogni loro riproduzione parziale o totale per usi non previsti dal presente accordo dovrà essere concordemente autorizzata per iscritto dalle Parti.

2. Ciascuna Parte si impegna affinché l'obbligo di riservatezza di cui al comma precedente venga adempiuto dai propri amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero avere necessità di venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti.

Art. 3 non esclusività

1. La collaborazione scaturente dal presente accordo non avrà carattere di esclusività per alcuna delle Parti.

Art. 4 durata

1. Il presente accordo ha validità tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovata con comunicazione scritta fatta salva la facoltà, per ciascuna delle parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 registrazione

1. Ai sensi dell'art. 24 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, trattandosi di atti scambiati per corrispondenza, il presente protocollo di intesa è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso. L'eventuale registrazione, ove dovuta per legge, è a carico della parte richiedente.

Art. 6 legge applicabile e foro competente

1. Ogni attività prevista scaturente dal presente accordo dovrà essere svolta nel rispetto delle leggi e degli statuti e regolamenti dell'Università di Messina e MIPU srl

2. Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere, nel caso in cui ciò sia impossibile sarà competente il Foro di Messina.